

# Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;  
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

*(Seduta dell' 11 maggio 2012)*

Relatore di maggioranza: DINO LATINI  
Relatore di minoranza: Roberto Zaffini

## sulla proposta di legge n. 193

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 13 aprile 2012*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001 N. 20  
“NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE”

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto****Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 24 bis  
nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), ai sensi dell'articolo 57 del d.lgs. 165/2001. Il CUG assume, unificandole, le funzioni del Comitato pari opportunità e del Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.

2. Il CUG è formato in maniera paritetica da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione regionale, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambe le rappresentanze.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio – Assemblea legislativa regionale definiscono d'intesa la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la presidenza del CUG.

4. Il CUG è costituito con decreto del Segretario generale. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il CUG delibera un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

5. Il CUG opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.

6. Dalla data della sua costituzione il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.

7. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.”.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 24 bis  
nella l.r. 20/2001)*

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è inserito il seguente:

“Art. 24 bis - (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. **Identico**

2. **Identico**

3. **Identico**

4. **Identico**

5. **Identico**

**5bis. Nel CUG è garantita la presenza di entrambi i generi assicurando che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere.**

6. **Soppresso**

7. **Soppresso**

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 38 bis della l.r. 20/2001)*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 bis della legge l.r. 20/2001, le parole: "da entrambi i generi" sono sostituite dalle parole: "nel rispetto della rappresentanza di entrambi i generi in modo che ciascuno di essi sia rappresentato in misura pari alla metà, con arrotondamento all'unità inferiore, garantendo comunque l'alternanza di genere".

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 38 bis della l.r. 20/2001)*

**Soppresso****Art. 2 bis**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Dalla data di costituzione del CUG, il Comitato per le pari opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno mobbing cessano le relative funzioni.

2. Ogni riferimento al Comitato per le pari opportunità o al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, contenuto in norme o atti della Regione, è da intendersi riferito al CUG.